

—

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

**POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA PER PROCEDIMENTI IN MATERIA CIVILE E
AMMINISTRATIVA AMMINISTRATORI/DIRIGENTI/SINDACI**

DEFINIZIONI

ALLE SEGUENTI DENOMINAZIONI LE PARTI ATTRIBUISCONO IL SIGNIFICATO QUI PRECISATO:

ASSICURAZIONE:	IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
POLIZZA:	IL DOCUMENTO CHE PROVA L'ASSICURAZIONE
CONTRAENTE:	IL SOGGETTO, PERSONA FISICA O GIURIDICA, CHE STIPULA L'ASSICURAZIONE
ASSICURATO:	IL SOGGETTO IL CUI INTERESSE È PROTETTO DALL'ASSICURAZIONE.
SOCIETÀ:	L'IMPRESA ASSICURATRICE
PREMIO:	LA SOMMA DOVUTA DALL'ASSICURATO ALLA SOCIETÀ
SINISTRO: DELLA CONTROVERSIA	IL VERIFICARSI DEL FATTO DANNOSO, CIOÈ L'INSORGERE PER IL QUALE È PRESTATO L'ASSICURAZIONE
INDENNIZZO:	LA SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETÀ IN CASO DI SINISTRO

—

ART.01 - OGGETTO DELLA GARA

IL PRESENTE CAPITOLATO DI GARA CONCERNE UNA POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA CIVILE E AMMINISTRATIVO CON CONTRAENTE LA SOCIETÀ AUTOVIE VENETE SPA S.A.A.V. (DI SEGUITO "ENTE")

EFFETTO: DALLE ORE 24:00 DEL 31.12.2009

SCADENZA: ALLE ORE 24:00 DEL 30.06.2012

ART.02 - CONDIZIONI GENERALI

PER LE GARANZIE RELATIVE AL PRESENTE CAPITOLATO E PER QUANTO IN ESSO NON INDICATO VALGONO LE NORME DI LEGGE.

ART.03 - PROVA DEL CONTRATTO

LA POLIZZA E LE SUE MODIFICHE DEVONO ESSERE PROVATE PER ISCRITTO.

ART.04 - PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'ASSICURAZIONE HA EFFETTO DALLE ORE 24 DEL GIORNO INDICATO IN POLIZZA ED A PARZIALE DEROGA DELL'ART.1901 DEL CODICE CIVILE I TERMINI DI MORA SI INTENDERANNO ELEVATI A 90 GIORNI COMPRESO IL PREMIO ALLA FIRMA.

ART.05 - RINNOVO POLIZZA

IL PERIODO DI ASSICURAZIONE NON POTRA' ESSERE TACITAMENTE RINNOVABILE ALLA SUA NATURALE SCADENZA. L'AMMINISTRAZIONE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI RIPETIZIONE DEL SERVIZIO AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006.

ART.06 - PREMIO DI POLIZZA

IL PREMIO DI POLIZZA, ANNUALE, DOVRA' ESSERE COMPRENSIVO DI ONERI ACCESSORI ED IMPOSTE, ED ESSERE DEFINITO IN RELAZIONE ALL'ART.21 DEL PRESENTE CAPITOLATO.

ART.07 - DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE

LA SOCIETA' PRESTA LA GARANZIA E DETERMINA IL PREMIO SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI DELL'ENTE CONTRAENTE/ASSICURATO.

L'OMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DELL'ENTE CONTRAENTE/ASSICURATO DI UNA CIRCOSTANZA EVENTUALMENTE AGGRAVANTE IL RISCHIO, COSI' COME LE INCOMPLETE OD INESATTE DICHIARAZIONI ALL'ATTO DELLA STIPULAZIONE DELLA PRESENTE POLIZZA O DURANTE IL CORSO DELLA STESSA, NON PREGIUDICA IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI, SEMPRECHE' TALI OMISSIONI O INESATTE DICHIARAZIONI SIANO AVVENUTE IN BUONA FEDE E CON L'INTESA CHE L'ENTE CONTRAENTE/ASSICURATO AVRA' L'OBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' IL MAGGIOR PREMIO PROPORZIONALE AL MAGGIOR RISCHIO CHE NE DERIVA CON DECORRENZA DAL MOMENTO IN CUI LA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE SI E' VERIFICATA.

LE DICHIARAZIONI INESATTE E LE OMISSIONI FATTE CON DOLO POSSONO COMPORTARE O IL MANCATO PAGAMENTO DEL DANNO O UN PAGAMENTO RIDOTTO, NONCHE' L'ANNULLAMENTO DELL'ASSICURAZIONE AI SENSI DELL'ART.1892 C.C.

ART.08 - CLAUSOLA BROKER

L'AMMINISTRAZIONE DICHIARA E LA SOCIETA' ASSICURATRICE PRENDE ATTO CHE LA GESTIONE DELLA POLIZZA E' AFFIDATA ALL'AFI CURCI SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI, GORIZIA IN ATI CON MARSH SPA E WILLIS ITALIA SPA, DI CONSEGUENZA TUTTI I RAPPORTI INERENTI ALL'ASSICURAZIONE COSI' COME IL PAGAMENTO DEI PREMI AVVERRANNO PER TRAMITE DEL BROKER AFI CURCI SRL CHE AGIRA' NEL RISPETTO DEL D.LGS. 209/05. IL PAGAMENTO DEL PREMIO AL BROKER E' LIBERATORIO PER LA SOCIETA' CONTRAENTE.

INOLTRE LA COMPAGNIA DA ATTO CHE, AGLI EFFETTI DELLE CONDIZIONI NORMATIVE TUTTE DELLA POLIZZA IN OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO, OGNI COMUNICAZIONE FATTA DALLA AMMINISTRAZIONE E/O ASSICURATI AL BROKER-AFI CURCI SRL, S'INTENDERA' COME FATTA ALLA COMPAGNIA, FACENDO FEDE LA DATA RISULTANTE DA UN DOCUMENTO UFFICIALE, COME PURE OGNI COMUNICAZIONE FATTA DAL BROKER AFI CURCI SRL ALLA COMPAGNIA, IN NOME E PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE, SI INTENDERA' FATTA DALL'AMMINISTRAZIONE STESSA.

ART.09 - ONERI FISCALI

GLI ONERI FISCALI RELATIVI ALLA POLIZZA SONO A CARICO DELL'ENTE CONTRAENTE/ASSICURATO.

ART.10 - FORO COMPETENTE

IN CASO DI CONTROVERSIA GIUDIZIALE IL FORO COMPETENTE E' QUELLO DEL CONTRAENTE.

ART.11 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

LA GARANZIA VIENE PRESTATO PER LA COPERTURA DELLE SPESE DI PERIZIA, ASSISTENZA, PATROCINIO E DIFESA, STRAGIUDIZIALI E GIUDIZIALI IN OGNI ORDINE E GRADO COMPRESE QUELLE LIQUIDATE DAL GIUDICE A FAVORE DELLA CONTROPARTE IN CASO DI SOCCOMBENZA, CHE DOVESSERO ESSERE SOSTENUTE DAGLI ASSICURATI, PER I FATTI ED ATTI CONNESSI ALLA FUNZIONE ESERCITATA PER CONTO DELL'ENTE.

LA GARANZIA VIENE PRESTATO A FAVORE DELL'ENTE STESSO E DEGLI ASSICURATI, CHE IN CONSEGUENZA DI FATTI E ATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E ALL'ADEMPIMENTO DEI COMPITI D'UFFICIO, SI TROVINO IMPLICATI IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CIVILE, OVVERO DEBBANO AGIRE IN SEDE CIVILE PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DI DANNI SUBITI PER FATTO ILLECITO DI TERZI, PURCHÉ NON VI SIA CONFLITTO DI INTERESSI CON L'ENTE STESSO.

CON IMPEGNO DELLA COMPAGNIA ALL'ANTICIPO DELLE STESSE PREVIA CONSEGNA DI IDONEA NOTULA DI PREVISIONE DI SPESA DA PARTE DEL LEGALE CON DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA E SULLA BASE DELLE TARIFFE FORENSI.

LA DIFESA IN SEDE CIVILE OPERA ESCLUSIVAMENTE IN PRESENZA DI UNA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE, AD INTEGRAZIONE E DOPO ESAURIMENTO DI CIÒ CHE È DOVUTO DALLA STESSA (ART. 1917 DEL CODICE CIVILE, 3° COMMA). QUALORA LA PREDETTA COPERTURA DI RESPONSABILITÀ CIVILE, PUR ESISTENTE, NON SIA OPERANTE, LA GARANZIA È PRESTATO A PRIMO RISCHIO.

ART.12 - LIBERA SCELTA DEGLI AVVOCATI/PERITI DI PARTE

L'ENTE CONTRAENTE ASSICURATO OVVERO GLI ASSICURATI HANNO IL DIRITTO DI SCEGLIERE LIBERAMENTE I LEGALI DI FIDUCIA E I PERITI DI PARTE SENZA LIMITE TERRITORIALE.

ART. 13 - SPESE A CARICO DELLA SOCIETÀ'

ONORARI, SPESE E COMPETENZE DEL LEGALE, SPESE GIUDIZIARIE E/O PROCESSUALI COMPRESE QUELLE DI PERIZIE DI PARTE O D'UFFICIO (C.T.U.) DIFENSIVE INFORMATIVE E TESTIMONIALI, LE EVENTUALI SPESE DEL LEGALE DI CONTROPARTE, IN CASO DI TRANSAZIONE AUTORIZZATA DALLA SOCIETÀ' O QUELLE IN CASO DI SOCCOMBENZA, NONCHÉ TUTTE LE SPESE AVVERSARIE, COMPRESE LE SPESE DEL LEGALE DOMICILIATARIO.

ART. 14 - MASSIMALE

IL MASSIMALE DI POLIZZA PER EVENTO DENUNCIATO E' DI € 100.000,00 SENZA LIMITE ANNUO

ART. 15 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'ASSICURAZIONE SI ESTENDE AI CASI ASSICURATIVI CHE INSORGONO IN EUROPA O NEGLI STATI EXTRAEUROPEI POSTI NEL BACINO DEL MEDITERRANEO, SEMPRECHE' IL FORO COMPETENTE, OVE PROCEDERE, SI TROVI IN QUESTI TERRITORI.

ART. 16 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

IL CASO ASSICURATIVO INIZIA NEL MOMENTO IN CUI L'ASSICURATO ABBA O AVREBBE POSTO IN ESSERE LA VIOLAZIONE ALLA LEGGE CHE HA DETERMINATO LA VERTENZA PER LA QUALE SI RICHIEDE L'OPERATIVITA' DELLA GARANZIA.

ART. 17 - DECORRENZA DELLA GARANZIA- RETROATTIVITA' E POSTUMA, DENUNCIA DEI SINISTRI E GESTIONE DELLE VERTENZE

PREMESSO CHE LA GARANZIA ASSICURATIVA E' PRESTATA PER I CASI ASSICURATIVI CHE INSORGONO DURANTE IL CONTRATTO, L'ENTE CONTRAENTE/ASSICURATO DEVE DENUNCIARE ALLA SOCIETA' O AL BROKER IL SINISTRO ENTRO 30 GIORNI DA QUELLO IN CUI SI E' VERIFICATO E COMUNQUE NON OLTRE 30 GIORNI DAL MOMENTO IN CUI NE ABBA AVUTO UFFICIALE CONOSCENZA. LA NOMINA DI CUI ALL'ART. 12 DEL PRESENTE CAPITOLATO PUO' AVVENIRE ANCHE IN UNA FASE SUCCESSIVA.

LA GARANZIA VIENE PRESTATA PER LE CONTROVERSIE DETERMinate DA FATTI VERIFICATISI DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA' DELLA GARANZIA E NEI **TRE ANNI** ANTECEDENTI AL GIORNO DI DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE SEMPRECHE' I SINISTRI SIANO STATI DENUNCIATI ENTRO **24 MESI** DALLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO.

AI FINI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE I FATTI CHE HANNO DATO ORIGINE ALLA CONTROVERSIA SI INTENDONO AVVENUTI NEL MOMENTO INIZIALE DELLA VIOLAZIONE DELLA NORMA O DELL'INADEMPIMENTO; QUALORA IL FATTO CHE DA ORIGINE AL SINISTRO SI PROTRAGGA ATTRAVERSO PIU' ATTI SUCCESSIVI, IL SINISTRO STESSO SI CONSIDERA AVVENUTO NEL MOMENTO IN CUI E' STATO POSTO IN ESSERE IL PRIMO ATTO. LE VERTENZE PROMOSSE DA O CONTRO PIU' PERSONE ED AVENTI PER OGGETTO DOMANDE IDENTICHE O CONNESSE, SI CONSIDERANO A TUTTI GLI EFFETTI UN UNICO SINISTRO. IN CASO DI IMPUTAZIONI A CARICO DI PIU' PERSONE ASSICURATE E DOVUTE AL MEDESIMO FATTO, IL SINISTRO E' UNICO A TUTTI GLI EFFETTI.

UNITAMENTE ALLA DENUNCIA L'ENTE CONTRAENTE/ASSICURATO E' TENUTO A FORNIRE ALLA SOCIETA' TUTTI GLI ATTI ED I DOCUMENTI OCCORRENTI, UNA PRECISA DESCRIZIONE DEL FATTO CHE HA ORIGINATO IL SINISTRO, NONCHE' TUTTI GLI ALTRI ELEMENTI NECESSARI, SENZA CHE CIO' POSSA RITARDARE LA CONFERMA DELL'OPERATIVITA' DELLA COPERTURA ASSICURATIVA, LA NOMINA DEL LEGALE O QUANT'ALTRO PREVISTO A TERMINI DEL PRESENTE CAPITOLATO A GARANZIA DELL'ASSICURATO.

IN OGNI CASO L'ENTE CONTRAENTE/ASSICURATO DEVE TRASMETTERE ALLA SOCIETA' O AL BROKER, CON LA MASSIMA URGENZA, GLI ATTI GIUDIZIARI NOTIFICATIGLI E, COMUNQUE, OGNI ALTRA COMUNICAZIONE CHE GLI PERVENGA IN RELAZIONE AL SINISTRO PRIMA DELLA NOMINA DEL LEGALE IL QUALE DIVERRA' SUCCESSIVAMENTE L'INTERLOCUTORE TRA L'ENTE CONTRAENTE/ASSICURATO E' SOCIETA' SENZA CHE SI DEBBA INFORMARE DIRETTAMENTE LA SOCIETA' DEGLI ULTERIORI SVILUPPI SULLA VERTENZA. SARA' CURA DEL LEGALE INFORMARE LE PARTI.

ART. 18 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

FERMI GLI OBBLIGHI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI GLI ASSICURATI DEVONO, A PENA DI DECADENZA DALLA GARANZIA, CONFERIRE DELEGA NEI MODI E TERMINI DI LEGGE AL LEGALE INCARICATO DELLA SUA DIFESA, INOLTRE E' TENUTO A REGOLARIZZARE TUTTI GLI ATTI E DOCUMENTI OCCORRENTI A PROPRIE SPESE SECONDO LE NORME FISCALI DI BOLLO E DI REGISTRO NONCHE' OGNI ALTRO ONERE FISCALE RELATIVO.

ART. 19 – DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI: 10

NUMERO DEI DIRIGENTI: 8

NUMERO DEI SINDACI: 5

ART. 20 - TERMINI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI DI REGOLAZIONE

AI FINI DELLA PRESENTE COPERTURA ASSICURATIVA, (REGOLAZIONE SUL FATTURATO), PER LA REGOLAZIONE DEL PREMIO I TERMINI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE DI TALI DATI SI INTENDERANNO ELEVATI A 120 GIORNI.

LE EVENTUALI DIFFERENZE ATTIVE / PASSIVE RISULTANTI DAL CONTEGGIO EFFETTUATO IN BASE AGLI ELEMENTI VARIABILI E DALLA SOCIETA' COMUNICATE ALL'ENTE CONTRAENTE/ASSICURATO DEVONO ESSERE PAGATE NEI 90 GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELL'APPOSITA APPENDICE PER L'INCASSO.

ART. 21 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

DOPO OGNI SINISTRO E FINO A SESSANTA GIORNI DALLA SUA DEFINIZIONE MA NON OLTRE NOVANTA GIORNI ANTECEDENTI ALLA SCADENZA DELLA POLIZZA OGNI PARTE PUO' RECEDERE DALLA POLIZZA MEDIANTE RACCOMANDATA AR. IN TAL CASO LA COPERTURA RESTERA' EFFICACE NEGLI ULTERIORI SESSANTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DI RECESSO O PER UNA MINOR DURATA SECONDO QUANTO VERRA' EVENTUALMENTE RICHIESTO DALLA CONTRAENTE. LA SOCIETA', QUINDI, RIMBORSERA' ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE SOPRA PRECISATO LA PARTE DI PREMIO IMPONIBILE RELATIVA AL PERIODO DI RISCHIO NON CORSO.

ART. 22 – COPERTURA AUTOMATICA PER L'AUMENTO DELLE PERSONE ASSICURATE

IN CASO DI AUMENTO DELLE PERSONE ASSICURATE DURANTE L'ANNO ASSICURATIVO, QUESTI SI INTENDONO COPERTI DALLA PRESENTE POLIZZA IN QUANTO APPARTENGONO ALLA STESSA CATEGORIA DI SOGGETTI ASSICURATI SALVO CONGUAGLIO A REGOLAZIONE.

ART. 23 – COPERTURA AUTOMATICA PER LE ATTIVITA' SVOLTE DAL CONTRAENTE

IN CASO DI ATTIVITA' NUOVE O MODIFICATE DURANTE L'ANNO ASSICURATIVO, QUESTE SI INTENDONO COPERTE DALLA PRESENTE POLIZZA.

ART. 24 ESCLUSIONI

LA GARANZIA NON SARÀ OPERANTE NEI SEGUENTI CASI:

- A) IL PAGAMENTO DI MULTE, AMMENDE E SANZIONI IN GENERE;
- B) GLI ONERI FISCALI (BOLLATURA DOCUMENTI, SPESE DI REGISTRAZIONI ATTI, ECC)...;
- C) IL FATTO CHE HA DATO ORIGINE AL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO NON È STRETTAMENTE CONNESSO AL SERVIZIO ED ALLE MANSIONI CUI È ADIBITO L'ASSICURATO;
- D) CONTROVERSIE CONTRATTUALI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI;
- E) RAPPORTI DI LAVORO E VERTENZE SINDACALI;

INOLTRE L'ASSICURAZIONE NON È OPERANTE:

- F) PER CONTROVERSIE CHE RISALGANO A FATTI NON ACCIDENTALI CHE ABBIANO CAUSATO INQUINAMENTO;
- G) PER CONTROVERSIE NON ESPRESSAMENTE INDICATE NELL' OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ART. 25 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

LA SOCIETÀ' DICHIARA DI RINUNCIARE A FAVORE DELL'ASSICURATO ALL'AZIONE DI SURROGA CHE POSSA COMPETERLE AI SENSI DELL'ART. 1916 C.C.

ART. 26 ALTRE ASSICURAZIONI

L'ASSICURATO DEVE COMUNICARE PER ISCRITTO ALLA SOCIETÀ' L'ESISTENZA E LA SUCCESSIVA STIPULAZIONE DI ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO; L'ASSICURATO DEVE DARNE AVVISO A TUTTI GLI ASSICURATORI, INDICANDO A CIASCUNO IL NOME DEGLI ALTRI (ART. 1910 C.C.)

ART. 27 DISPOSIZIONE FINALE

RIMANE CONVENUTO CHE SI INTENDONO OPERANTI SOLO LE PRESENTI CONDIZIONI DATTILOSCRITTE.

LA FIRMA APPOSTA DALLA CONTRAENTE SU MODELLI A STAMPA FORNITI DALLA SOCIETÀ' ASSICURATRICE VALE SOLO QUALE PRESA D'ATTO DEL PREMIO E DELLA RIPARTIZIONE DEL RISCHIO TRA LE SOCIETÀ' PARTECIPANTI ALL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE O ALLA COASSICURAZIONE (SE ESISTENTI).